

**REGOLAMENTO (CE) N. 1168/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 28 giugno 2002**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2533/2001 che stabilisce, per il 2002, le modalità d'applicazione per i contingenti tariffari relativi ai prodotti del settore delle carni bovine originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica federale di Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2487/2001 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2533/2001 della Commissione<sup>(6)</sup> prevede che, in determinate condizioni, la Commissione riveda l'elenco degli organismi emittenti dei certificati di autenticità. Occorre modificare tale disposizione al fine di armonizzarla con quelle previste da altri regolamenti in vigore.

- (2) La Repubblica federale di Jugoslavia ha proceduto alla designazione dell'organismo abilitato a rilasciare certificati di autenticità. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (CE) n. 2533/2001 includendovi l'organismo in questione.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2533/2001 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
- «2. L'elenco di cui all'allegato V può essere rivisto dalla Commissione qualora non sia più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), qualora un organismo emittente non adempia ad uno dei suoi obblighi o qualora venga designato un nuovo organismo emittente.»
- 2) L'allegato V è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il paragrafo 2 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 31 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione  
Franz FISCHLER  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 335 del 19.12.2001, pag. 9.  
<sup>(3)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.  
<sup>(4)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.  
<sup>(5)</sup> GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1.  
<sup>(6)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 19.